



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio di ENNA)

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

PROPOSTA MODIFICA
**REGOLAMENTO SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE
APERTURE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE.**

Premessa

Il decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato sul supplemento ordinario n. 75 alla G.U. n. 94 del 23/04/2010, recepisce la Direttiva CE 123/2006, relativa ai servizi del mercato interno, c.d."direttiva servizi", che ha fornito un input decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.

Il citato decreto legislativo, all'art. 64 comma 3, dispone, in materia di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che "Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione".

Secondo la nuova previsione normativa che abroga l'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, l'art. 4, comma 1, e l'art. 7 della legge 287/91 sui pubblici esercizi, nei provvedimenti di programmazione adottati dagli enti preposti, è vietata l'adozione di misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda ed offerta, tra i quali non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti. Altresì, i provvedimenti di programmazione dovranno prescindere da qualunque riferimento a parametri numerici, al fine di contemperare l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio qualitativamente adeguato con quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Pertanto, i parametri numerici previsti dalla citata legge 287, vengono soppressi dal decreto

legislativo in argomento che prevede, unicamente e limitatamente alle zone da sottoporre a tutela, criteri qualitativi, come esplicitato nella circolare esplicativa n. 3635/C del 06/05/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Questo Ente, nel rispetto della libertà imprenditoriale, intende stabilire parametri qualitativi che garantiscano una congrua sostenibilità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla tutela dei residenti, all'utenza debole, alla qualità urbana ed al patrimonio artistico ed architettonico, nonché al mantenimento e valorizzazione della tipicità locale ed alla capacità di accoglienza del turismo .

Su tali scelte, da valere nei prossimi anni salvo che intervengano indicazioni normative regionali o che il mutare della situazione di riferimento non richieda interventi correttivi, vengono definiti i criteri di programmazione richiesti dall'art. 64 del D.Lgs 59/2010.

Art. 1 **Norme di riferimento**

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono disciplinate:

- dalla Legge 287/1991 sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;
- dal D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva Comunitaria n. 123/2006 relativa ai servizi del mercato interno;
- dal D.M. 564/1992 e D.M. 534/1994 concernenti criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- dal TULPS approvato con Regio Decreto 18/06/1931 n. 773;
- dal D.P.R. 235/2001 recante disposizioni in materia di circoli privati;
- dall'art. 49, comma 4 bis, della legge 30 luglio 2010 n. 122;
- Circolare n. 3635/c del 06/05/2010 e circolare n. 3637/c del 10/08/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Circolare n. 4 del 06/10/2010 dell'Assessorato delle Attività Produttive - Servizio Commercio.

Art. 2 **Validità del Regolamento**

Il presente regolamento ed i relativi criteri richiesti per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, deliberati dal Consiglio Comunale, potranno essere modificati in qualunque momento con le modalità previste, sentite le associazioni dei consumatori e commercianti, maggiormente rappresentativi a livello regionale, allo scopo di adeguare i criteri stessi alle mutate situazioni contingenti.

I criteri di programmazione di cui al presente regolamento rimangono validi per i prossimi anni, salvo che intervengano indicazioni normative regionali o che il mutare della situazione di riferimento non richieda interventi correttivi.

OBIETTIVI

Con il presente regolamento vengono perseguiti i seguenti obiettivi prioritari:

1. **la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà di impresa;**
2. **l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;**
3. **la valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;**
4. **la tutela dei cittadini — consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;**
5. **la tutela della sicurezza stradale;**

6. **la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.**

Art. 3
Ambito di applicazione

Definizioni e ambito di applicazione

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita, per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uso attrezzati.

Si intende per **“somministrazione di alimenti e bevande”** la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico, attrezzati a tal fine e con la presenza del servizio assistito di somministrazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: **esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.**

S'intende per **“superficie di somministrazione”**, l'area attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell'operatore (se privata). La superficie di somministrazione non ricomprende tutti i locali annessi al pubblico esercizio ed aventi finalità diversa dalla somministrazione, i quali rilevano esclusivamente ai fini della superficie complessiva dell'esercizio medesimo.

Per attività si intende:

- a. **per attività permanente: quella esercitata per tutta la durata dell'anno solare;**
- b. **per attività stagionale: quella esercitata nell'arco dell'anno solare, in uno o più periodi di durata complessiva non superiore a mesi sei.**

Art.4
Tipologie dei pubblici esercizi

I pubblici esercizi di cui al presente regolamento sono distinti in:

- a) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle alcoliche e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lett. a) e b) in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lett. b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (**chioschi, autonegozi ed esercizi similari**);
- e) domicilio del consumatore;
- f) esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- g) esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- h) esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) della L. 287/91 in cui sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- i) mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;

- j) attività esercitate direttamente a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- k) attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- l) mezzi di trasporto pubblici.

Art. 5 Suddivisione del territorio

Ai fini della programmazione, si adotta la suddivisione del territorio comunale in zone prevista nel vigente Piano Regolatore Generale.

Zona A Centro Storico: come delimitati dal vigente P.R.G.:

Zona B1 come delimitati dal vigente P.R.G.:

Zona B2 di espansione comprendente le zone B2, C1,C2,C3, CV e CT del Piano Regolatore vigente.

Art. 6 Criteri qualitativi

I nuovi criteri di programmazione qualitativi, sono ricompresi nelle seguenti tipologie:

- A) criteri strutturali dei locali, veicoli attrezzati;
- B) criteri professionali.

I criteri qualitativi stabiliti sono da intendersi quali requisiti minimi ed obbligatori.

Art. 7 Programmazione zona A centro storico

Nella zona A centro storico si prevede l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia B e D per un totale complessivo pari a n. 3, n. 2 di tipo B e n. 1 di tipo D, con richiesta di parere preventivo da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico, della Polizia Municipale e di eventuali organi competenti estranei all'amministrazione comunale, al fine di verificare la sostenibilità sociale, la vivibilità dei residenti nelle zone interessate e con il contesto artistico-architettonico.

Sono ammesse nuove aperture di esercizi di ristorazione Tip. A in Piazza della Repubblica e Piazza Ten. Col. Tuttobene; per quanto riguarda il trasferimento di quelli già esistenti, è ammesso il trasferimento di tutte le tipologie solamente nelle zone non sottoposte a limitazioni.

Art. 8 Programmazione altre zone

Zona B1

APERTURA PER TUTTE LE TIPOLOGIE.

Limitatamente alla Via S. Elena è consentita l'apertura di un numero massimo di 3 (tre) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per tutte le diverse tipologie, non potendo comunque essere superato il limite massimo consentito di n. 3 autorizzazioni rilasciate oltre quelle presenti. Nel caso di cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande l'Ente ha facoltà di rilascio di nuova autorizzazione della stessa tipologia garantendo sempre il numero massimo delle autorizzazioni presenti alla data di approvazione del presente regolamento più i 3 ampliamenti previsti dal presente articolo.

Zone B2-C1-C2-C3-CV e C (zona di espansione)

Nelle zone sopra citate è consentita l'apertura di tutte le tipologie di pubblici esercizi, in ossequio ai criteri stabiliti di seguito.

Art. 9

CRITERI PER TUTTE LE ZONE PREVISTE DAL P.R.G. VIGENTE

A) Criteri strutturali dei locali

I locali sede dell'attività di somministrazione dovranno essere conformi alle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sulla destinazione d'uso e di sorvegliabilità.

Requisito della superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande **minimo** mq 20,00, nel rispetto della normativa edilizia, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

La superficie totale dell'esercizio è da intendersi come la somma delle superfici calpestabili destinate: a) alla somministrazione; b) ai locali di servizio di preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella destinata ai dipendenti, ai servizi igienici.

Nel caso di nuova apertura il locale sede dell'attività dovrà essere accessibile da parte dei soggetti diversamente abili ed essere dotato di almeno due servizi igienici per il pubblico, opportunamente segnalati, distinti per sesso, di cui uno adeguatamente attrezzato per essere utilizzato dai portatori di handicap. Entrambi i servizi igienici dovranno essere dotati di WC e lavabo in conformità alle normative igienico-sanitarie.

Per il personale addetto all'esercizio di somministrazione dovrà essere predisposto, ed opportunamente attrezzato, un servizio igienico distinto e separato da quelli destinati al pubblico. Il mancato funzionamento o l'indisponibilità dei servizi igienici per qualsiasi causa o motivo, comporta la sospensione dell'attività fino a quando la ditta non avrà comunicato il ripristino del funzionamento dei servizi, ripristino che dovrà essere accertato dall'ASP competente.

Dagli obblighi di cui sopra sono fatte salve le situazioni esistenti, il sub-ingresso, sia "inter vivos" che "mortis causa", nonché quegli ampliamenti dei locali nei limiti del 20% della superficie di somministrazione, che non richiedono lavori di ristrutturazione straordinaria.

I criteri di cui sopra dovranno essere certificati/asseverati con dichiarazione di tecnico abilitato. I pubblici esercizi che intendono effettuare attività di intrattenimento musicale, previo ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del TULPS, dovranno rispettare i limiti di emissione sonora come stabiliti dalla Legge quadro n. 447/95.

Al fine di tutelare il riposo delle persone, negli esercizi posti all'interno delle zone densamente abitate, sia in quelli esistenti che in quelli di nuova apertura, l'attività di intrattenimento musicale, potrà essere esercitata solo in locali adeguatamente insonorizzati.

L'accertata carenza degli interventi di insonorizzazione comporterà la sospensione, fino a quindici giorni, dell'Autorizzazione amministrativa per la somministrazione.

In ogni caso, l'accertamento del superamento dei limiti di emissione sonora comporterà la sospensione dell'attività di somministrazione da dieci a trenta giorni; in caso di recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

B) Criteri professionali:

Abilitazione all'esercizio dell'attività per somministrazione di alimenti e bevande, nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 10

Applicabilità dei criteri qualitativi

I criteri qualitativi di cui al precedente articolo devono essere posseduti nei seguenti casi:

- A) Richiesta di autorizzazione per nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- B) Trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri;
- C) Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande alla data di approvazione dei nuovi criteri;
- D) Cambio di titolarità e/o gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (sub ingresso per atto tra vivi o a causa di morte) subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei soli criteri professionali da parte del subentrante.

Art. 11 Requisiti

Non possono esercitare l'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010):

- a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f. coloro che sono stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. n. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza interdittive;

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia stata estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

Pertanto i richiedenti devono possedere i requisiti:

1. **Morali:** di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252); in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Adempimenti previsti ai sensi dell'art. 12 T.U.L.P.S. 773/1931 relativi all'istruzione obbligatoria dei propri figli.
2. **Professionali:** (art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010) occorre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
 2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell'ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
 3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;
 4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande. In caso di ditta individuale, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare; in caso di Società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.
3. **Oggettivi:** rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, inquinamento acustico, di sicurezza (anche nei luoghi di lavoro), e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

Art. 12 Disciplina criteri

I criteri strutturali dovranno essere certificati/asseverati con dichiarazione di tecnico abilitato, all'atto della domanda di nuova autorizzazione o di trasferimento di sede e debbono essere mantenuti durante tutto il corso dell'attività.

I criteri professionali debbono essere dichiarati e debitamente comprovati da apposita documentazione dai richiedenti all'atto della domanda di nuova autorizzazione o di trasferimento dell'attività per sub ingresso tra vivi o causa di morte.

Il possesso ed il mantenimento dei criteri qualitativi minimi e obbligatori saranno soggetti a controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione ed anche nella successiva fase di apertura e gestione dell'attività autorizzata.

I criteri individuati nella presente programmazione costituiscono, pertanto, requisiti indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità, stabiliti con decreti del Ministro dell'Interno n. 564/1992 e n. 534/1994, anche in caso di ampliamento della superficie. Inoltre, l'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande sono soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 13

Attività non soggette all'osservanza dei criteri qualitativi

Non sono soggette al rispetto dei criteri qualitativi, strutturali, gestionali e professionali le seguenti attività:

- Domicilio del consumatore;
- Esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- Esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- Esercizi di cui all'art. 5 comma 1, lett. e) della L. 287/91 in cui sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- Mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- Attività esercitate direttamente a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- Attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.

Art. 14

Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette al rilascio di autorizzazione amministrativa le seguenti attività di somministrazione alimenti e bevande:

- a) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle alcoliche e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili) esercizi di cui alle lett. a) e b) in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- c) esercizi di cui alla lett. b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali;
- e) il trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una zona all'altra.

Art. 15

Attività soggette a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)

Sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ad effetto immediato, le attività di somministrazione alimenti e bevande di seguito elencate:

- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- negli esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) della L. 287/91 in cui sia prevalente

l'attività congiunta di trattenimento e svago;

- nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- nelle attività esercitate direttamente a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.

Sono altresì, soggette a SCIA:

- L'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
- Il trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della stessa zona di programmazione;
- Il trasferimento della gestione o della titolarità.

Art. 16

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

E' assoggettata ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal competente ufficio comunale (SUAP), l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (esclusi quelli previsti nell'art. 13), nonché i trasferimenti di sede da una zona ad altra del territorio comunale nei termini e limiti indicati gli art. 5-7 e 8.

L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 05/04/2011 e della legge n. 241/1990 nei seguenti casi:

- subingresso in proprietà o in gestione;
- trasferimento di sede, ad esclusione di quelli di cui al comma 1;
- modifiche strutturali, ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione; attività non soggette a programmazione;
- nelle zone del territorio non sottoposte a vincoli limitativi;

La domanda di autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande o la SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (SUAP) e deve essere presentata in via telematica al seguente indirizzo:

<https://www.impresainungiorno.gov.it/web/enna/comune/t/L583>

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica.

L'inosservanza degli adempimenti sopra riportati determinerà l'archiviazione del procedimento.

Qualora sia previsto il pagamento di diritti di istruttoria, segreteria ed imposta di bollo è indispensabile allegare alla documentazione inviata telematicamente anche copia della ricevuta di versamento dei citati oneri (per i diritti relativi a versamenti a favore di altri enti o uffici dovranno essere utilizzate le modalità di pagamento dagli stessi indicate).

Per il pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro), se dovuta, dovrà essere utilizzato il modello F23 indicando il codice tributo 456T o alternativamente il sistema PagoPA.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta dalla procedura informatica del SUAP all'indirizzo sopra riportato.

Qualora la richiesta di autorizzazione per una nuova apertura o trasferimento di sede riguardi un immobile sottoposto a vincolo dovrà essere allegato il N.O. della competente Autorità.

Le istanze di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi di legge, si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, entro sessanta giorni dalla comprovata presentazione.

Art. 17

Decadenza dell'autorizzazione o titolo abilitativo

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 59 del 26/03/2010;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall' Organo competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni.

Art. 18

Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende la sede precaria di un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande installata sul suolo pubblico, ove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico.

Art. 19

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione. La stessa è subordinata alla concessione a titolo precario del suolo pubblico. Il richiedente (persona fisica o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza, in carta legale, su modello predisposto dal competente Ufficio Comunale, spedita per raccomandata, con firma autenticata, oppure sottoscritta con firma non autenticata, ma con fotocopia di valido documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi, il rilascio dell'autorizzazione alla vendita è subordinato alla disponibilità di spazi pubblici previsti nel "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi".

Nella domanda di autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande, il richiedente deve dichiarare, pena l'esclusione della stessa:

- a) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico;
- b) La tipologia per la quale si intende svolgere la propria attività (tipologia "A" di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. 18/95 e 2/96);
- c) Di non avere altra forma di lavoro di dipendente o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, sia indeterminato che autonomo.

Per il rilascio dell'autorizzazione la domanda deve essere corredata, dalla seguente documentazione:

- 1) certificato di iscrizione al REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 2) Atto notorio dal quale risulti che la persona fisica o società di persone regolarmente costituite non sia titolare di altre autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a proprio nome;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il carico familiare;
- 4) autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali previsti dall'art.3, comma 2, L.R. 28/99 e che non sussistano nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 19 della Legge 575/65 (antimafia);

6) copia concessione per l'uso precario del suolo pubblico. In caso non sussistano o vengano meno i su elencati requisiti, l'Amministrazione, appurato ciò anche dopo il rilascio dell'autorizzazione alla vendita e/o all'inizio dell'attività, revocherà l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato, e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi. L'inizio dell'attività, comunque, sarà subordinato alla certificazione di agibilità del manufatto rilasciata dall'Ufficio Tecnico competente.

Art. 20

Concessione per la collocazione del chiosco

I soggetti interessati alla collocazione del chiosco dovranno ottenere le preventive concessioni/autorizzazioni edilizie, giusto quanto disposto in materia dalla normativa edilizia e dalle norme antisismiche, dal presente Regolamento, dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. La concessione sarà rilasciata dai competenti Organi Comunali e sarà accompagnata da apposita convenzione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal concessionario contenente, come parte integrante e sostanziale del rapporto di concessione, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. La concessione è fatta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non potrà mai essere chiamato a rispondere per qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia e, pertanto, il concessionario, che si dichiara coperto da apposita polizza assicurativa contro danni a terzi, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato direttamente o indirettamente l'Ente dall'esercizio totale o parziale della concessione stessa. Al fine dell'ottenimento della concessione ad erigere il manufatto, l'interessato dovrà presentare al Settore competente di questo Comune, formale istanza in bollo, corredata dal progetto redatto in cinque copie costituito da:

1. Relazione tecnica descrittiva, ove sia inequivocabilmente precisata la natura dei materiali impiegati, i colori del manufatto, il sistema di chiusura della struttura, il sistema utilizzato per l'appoggio al suolo, per gli eventuali allacci tecnologici (alimentazione idrica, elettrica e sistema di scarico) e ogni altro intervento convenuto con l'Amministrazione Comunale, inoltre la relazione indicherà le interferenze sulla disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai; la stessa sarà corredata da fotografie a colori in cinque copie del luogo interessato;

2. stralcio in scala 1:2.000 del "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi" dell'area oggetto dell'intervento (da richiedere all'UTC competente), comprensiva dell'ubicazione esatta del chiosco stesso, dell'individuazione dei parcheggi esistenti con relativi posti auto ed accessi alla sede stradale, con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, ed eventuali fermate di mezzi pubblici, uscite di sicurezza da edifici pubblici e privati etc.

3. progetto del chiosco con i necessari riferimenti all'edificato circostante, contenente almeno: pianta, prospetti e sezione, quotati e in scala 1:50;

4. Copia concessione suolo pubblico.

5. parere favorevole espresso dal corpo di Polizia Municipali del Comune sull'osservanza del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada";

6. parere favorevole espresso dalla competente A.S.P. competente;

7. parere favorevole della Polizia Municipale e degli Enti competenti per collocazioni in luoghi soggetti a vincoli;

8. autorizzazione all'esercizio della vendita;

9. Polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa di importo pari al valore della costruzione, limitatamente al periodo della costruzione stessa;

Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione. Il progetto del

manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche o aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione. Dovranno comunque osservarsi le norme generali in materia di prevenzione incendi.

Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

Art. 21

Aspetti tecnici

I chioschi, per quanto concerne la loro realizzazione, collocazione e la relativa autorizzazione urbanistico-edilizia, dovranno essere conformi al "*Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi*" ed alle condizioni di seguito indicate.

La concessione all'installazione dei chioschi sarà rilasciata tenendo conto delle esigenze della accessibilità pedonale e della viabilità locale, delle condizioni ambientali, della quiete pubblica, dell'estetica, del decoro e di tutte le norme in materia di igiene e sanità; avrà carattere precario, potrà essere revocata ai sensi dell'art.13 del presente regolamento. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri, si prediligono le strutture prefabbricate:

1. superficie coperta (esclusi gli oggetti della copertura) non superiore ai 16 mq per i chioschi, la sagoma al suolo della struttura deve risultare inscritta in un rettangolo il cui lato maggiore sia pari a tre volte il lato minore, assunto quest'ultimo pari alla dimensione minore, in pianta, della struttura di vendita. Oltre al rispetto dei rapporti di cui al successivo art. 28;
2. altezza di massimo ingombro, compresa la copertura di qualsiasi natura, mt. 4,00;
3. sulle superfici esterne del manufatto non debbono apparire elementi che possano in qualsiasi modo costituire pericolo e/o intralcio al libero transito dei pedoni e dei mezzi;
4. il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche ed anche pulizia di superfici;
5. la massima sporgenza dell'oggetto del tetto è di 0,50 ml misurati dalla superficie esterna del manufatto;
6. l'oggetto del tetto, se presente, ospita la conca (gronda) di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto;
7. Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparella, bensì con serrande metalliche, ante asportabili o equivalente sistema;
8. nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della struttura (macchinari per produzione di alimenti per il trattamento aria, vetrine mobili, etc.), sono esclusi solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 40 cm dalla sagoma e eventuali oggetti della copertura nei limiti di cui al punto 5;
9. è consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc..) nei limiti dell'altezza di gronda del manufatto;
10. i chioschi devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro, vetro, plexiglass, alluminio colorato con esclusione di quello anodizzato di colore argentato o dorato, in ogni caso sono da ritenere vincolanti le indicazioni fornite dall'UTC; in merito alla valenza estetica e formale del manufatto;
11. nessuna parte della struttura adibita alla vendita, anche nelle strutture stagionali e provvisorie, dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie stradali, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area preposta per l'installazione del manufatto ove previsto;

Le suddette quantità, misurabili, possono ammettere una tolleranza di cantiere non superiore al 3% rispetto alla limite imposto.

Art. 22

Tipologie dei siti

L'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, inoltre dovrà sempre essere verificata la libera e agevole circolazione dei pedoni, delle carrozzine per bambini, di eventuali percorsi ciclabili, delle persone con handicap e/o con limitata o impedita capacità motoria, in ogni caso l'intervento deve prefigurare una situazione dei luoghi e degli accessi presenti (strisce pedonali, semafori etc.) conformi alle disposizioni della Legge 9/01/89 n. 13 e D.M. 14/06/89 n. 236, tendenti alla eliminazione delle barriere architettoniche.

E' consentita l'occupazione di aree di verde pubblico ai sensi del D.M. 1444 del 2/4/1968 e di piazze a condizione che il chiosco insista su una superficie ritenuta adeguata dall'Ufficio Tecnico.

Art. 23

Occupazione del suolo pubblico

L'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi può essere consentita e regolata esclusivamente a mezzo di atto di concessione. L'istanza di concessione rivolta al Funzionario Responsabile dell'UTC competente deve contenere l'indicazione del sito, dell'attività che si intende svolgere e la superficie di suolo pubblico che si intende occupare per l'installazione della struttura adibita alla vendita che per le eventuali aree di pertinenza.

Art. 24

Durata della concessione per l'occupazione del suolo pubblico

- 1) La concessione avrà una durata non inferiore ad anni 10 salva diversa convenzione stipulato con l'Amministrazione e salve le ipotesi di revoca, decadenza, cessazione delle attività, dichiarazioni di fallimento.
- 2) La concessione potrà avere, altresì, carattere stagionale, qualora necessiti un ampliamento limitato nel tempo della superficie originaria concessa. Su istanza del concessionario, formulata nel rispetto del presente regolamento, la concessione potrà essere rinnovata. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la concessione decade automaticamente. Alla scadenza della concessione la struttura, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere rimossa a spese del concessionario, lo stesso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. In caso di inadempienza, previa diffida, l'Amministrazione procederà alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari allo sgombero pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.
- 3) Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione rilasciati antecedentemente dalla data di efficacia del presente regolamento che rimarranno in esecuzione fino alla scadenza della concessione stessa tenuto conto del termine di cui al numero 1 del presente articolo.

Art. 25

Tassa per occupazione suolo pubblico

La concessione è subordinata al pagamento annuale alla tassa occupazione suolo pubblico, salvo eventuali compensazioni dovute a servizi prestati dal concessionario in favore del Comune, opportunamente regolamentati con apposita Convenzione.

Art. 26

Convenzione

La convenzione, che accompagna la concessione per l'uso precario del suolo pubblico, l'autorizzazione e la concessione per la collocazione del chiosco, deve elencare in maniera chiara ed esaustiva gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. Detti obblighi, oltre quelli di legge sulla manutenzione del chiosco, si prefigurano anche nella manutenzione, cura e gestione dello spazio e/o del verde pubblico circostante il punto vendita, in interventi anche edilizi e a carattere permanente, come: la messa a dimora di essenze vegetali arbustive (siepi) e/o di alberi ad alto fusto, la fornitura e installazione di elementi di arredo urbano (prati, superfici in tartan, strutture per il gioco dei bambini, rastrelliere per biciclette, campo di bocce, panchine, cestino dei rifiuti, diffusori luminosi, ecc.). La convenzione verrà pattuita con l'Amministrazione per tramite dell'ufficio tecnico competente, stipulata e sottoscritta dal dirigente del settore e dal concessionario. In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti nella convenzione l'Amministrazione revocherà la concessione e l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 27

Rinnovo dell'attività e subingresso

In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni e convenzioni, nel rispetto del presente regolamento. In caso di cessione dell'azienda, non prima dei 3 anni, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previo controllo della Amministrazione Comunale al fine di verificare i requisiti. Per quanto attiene le eventuali richieste di subingresso verranno applicate le medesime norme della Legge sul commercio relative alle fattispecie in questione, fatto salvo naturalmente il possesso dei requisiti e l'osservanza delle disposizioni così come indicate negli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento. Alle istanze di subingresso devono essere allegati:

- Copia dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico di cui si chiede il subingresso, completa, e/o eventualmente integrata, degli elaborati tecnici di cui all'art.9 del presente regolamento (da intendere come rilievo dello stato di fatto).
- Copia del contratto di cessione, di affitto della azienda redatto da un notaio e regolarmente registrato nei termini di legge nel caso di trasferimento della titolarità tra vivi;
- copia della denuncia di successione e consenso scritto dei coeredi nel caso di trasferimento della titolarità "causa mortis".

Art. 28

Definizione di autonegozio

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per autonegozio si intendono i furgoni con banco di vendita aperti su una fiancata e adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande o altro (prodotti musicali, articoli di artigianato, etc.) piazzati sul suolo pubblico, in essi la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico. I veicoli in questione devono rispondere alle previsioni del vigente Regolamento del Codice della Strada e della Direzione Generale della M.C.T.C. (lettera ministeriale prot. n.840/4203 N-D IV n.B054) e s.m.i..

Art. 29

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi su autonegozi

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da esercitarsi su autonegozi è soggetto ad apposita autorizzazione. La stessa è subordinata alla concessione, a titolo precario, del suolo pubblico. Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, il richiedente (persone fisiche o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza in bollo su modello predisposto dal competente ufficio comunale con le stesse modalità e con l'osservanza delle stesse disposizioni previste dall'art. 2 del presente Regolamento, con l'aggiunta della presentazione dell'autorizzazione sanitaria relativa al mezzo utilizzato per l'esercizio della superiore attività. L'autonegozio potrà stazionare, giornalmente, nello spazio pubblico concesso, solo per la durata delle operazioni di vendita così come stabilita con l'ordinanza sindacale. Cessate le superiori operazioni, l'autonegozio dovrà essere rimosso e l'area pubblica concessa dovrà essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi oggetto e rifiuto. Nell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su autonegozi, è prevista altresì la possibilità, previa verifica dello spazio da occupare, anche ai fini della viabilità e del transito pedonale e previo pagamento dei diritti sull'occupazione del suolo pubblico, di collocare tavoli e sedie sul suolo comunale per un massimo di mq 10 (dieci).

Art. 30

Trasferimenti, spostamenti, modifiche e ampliamenti

Il trasferimento di sede in qualsiasi parte del territorio comunale, ad esclusione delle zone soggette a limitazioni, è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90.

I trasferimenti di sede verso una delle zone delimitate al precedente art. 4, necessita dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

E' consentito il trasferimento di sede nell'ambito delle medesime zone in cui si trova l'attività mediante presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi del richiamato art. 19 della Legge n. 241/90.

Eventuali istanze di autorizzazione per il trasferimento di un punto vendita in un'altra area prevista nel "*Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi*" predisposto dall'UTC, verranno accolte nel rispetto del presente regolamento e su un sito non interessato da altra precedente richiesta effettuata da altro soggetto. Gli spostamenti all'interno della stessa area individuata nel suddetto "*Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi*" su iniziativa della Amministrazione o del concessionario, saranno suggeriti da una migliore collocazione determinata da sopraggiunte esigenze quali:

- la libera percorribilità delle vie di esodo da edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico;
- l'agevolazione della viabilità pedonale;
- il minore intralcio al traffico;
- ammodernamenti e ristrutturazioni del punto vendita
- una migliore visibilità del punto vendita e un più agevole accesso allo stesso per l'utente altre varie e analoghe.

Eventuali istanze di autorizzazione per gli ampliamenti e/o modifiche del punto vendita esistente, nel rispetto del presente regolamento, dovranno essere presentate integrando la domanda con gli elaborati tecnici di cui al presente regolamento e secondo le indicazioni fornite dallo stesso UTC che valuterà i casi singolarmente.

Art. 31

Decadenza, sospensione e revoca della concessione dell'uso del suolo pubblico e dell'autorizzazione alla vendita

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione dell'uso del suolo pubblico, con preavviso di mesi 4 (quattro), per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda

necessario eliminare il manufatto, per motivi di viabilità o di sicurezza. La concessione è revocabile anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni, non autorizzate, rispetto al progetto originario. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. Si determina la decadenza della concessione, di diritto:

1. nel caso di mancato pagamento della TOSAP entro i termini stabiliti;

2. nel caso di sub-locazione abusiva;

3. nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura; L'immediata decadenza, sospensione o revoca della concessione dell'uso del suolo può essere effettuata dall'Amministrazione, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui entro sei mesi dal rilascio, il titolare non abbia prodotto la documentazione attestante l'avvenuto rilascio della concessione/autorizzazione edilizia da parte del competente ufficio urbanistica e/o non abbia ultimato i lavori nel termine previsto nel suddetto atto concessorio, salvo proroga da richiedere prima di tale periodo e solo per motivati casi di necessità e/o forza maggiore;

b) nel caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per mancata esibizione del certificato di iscrizione al REC, e/o per cancellazione allo stesso;

c) per giustificati motivi di ordine pubblico o su segnalazione dei preposti alla vigilanza e sicurezza;

d) per palese inadempienza e/o cattiva gestione del punto vendita, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione;

e) non osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento. All'atto della decadenza e/o revoca, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, la struttura dovrà essere rimossa, il concessionario, in tal caso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, in caso di inadempienza, ma previa diffida, l'Amministrazione procederà alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 32

Localizzazione dei nuovi punti di vendita

Il modello ottimale di rete di vendita, previsto nel "*Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi*" (parte integrante del presente Regolamento).

I punti di vendita rappresentati nel succitato Piano comunale nelle due diverse simbologie, per un totale complessivo di numero 7 esercizi, sono così distribuiti:

- n. 3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande su chioschi;
- n. 5 Attività di somministrazioni di alimenti e bevande su autonegozi.

Art. 33

Spese

Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco: contratti, allacciamenti fognari o alternativi sistemi di smaltimento, allacci per luce, acqua, sistemi antincendio, gas, telefono, etc. sono a carico del concessionario.

Art. 34

Rilascio della concessione per l'installazione del manufatto

La concessione/autorizzazione edilizia per l'installazione del chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione

amministrativa commerciale ai sensi delle Leggi vigenti.

La concessione/autorizzazione edilizia per l'installazione del chiosco sarà vincolata alla concessione per l'uso del suolo pubblico, all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa-commerciale e dopo la stipula della relativa convenzione.

In caso di non ottenimento di uno dei provvedimenti di cui al punto precedente, la concessione edilizia si intende decaduta a tutti gli effetti. Il rilascio della concessione per uso del suolo pubblico, la durata della stessa e il tributo annuo si intendono regolati dalle norme compatibili di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento. La revoca della concessione, la decadenza e le sanzioni, per la fattispecie, sono regolate dalle norme compatibili del presente regolamento.

Art. 35

Svolgimento delle attività quotidiane per la somministrazione di alimenti e bevande con autonegozi

L'attività quotidiana di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di autonegozi può essere consentita nelle sole zone previste dal presente regolamento e all'allegato "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi", previo ottenimento della concessione per l'uso del suolo pubblico, dell'autorizzazione amministrativa-commerciale, dell'autorizzazione sanitaria.

Art. 36

Orari

Il Sindaco determina, con proprio provvedimento, l'orario minimo e massimo di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile, da apporsi sulla vetrina o nelle adiacenze della porta d'ingresso.

Per gli esercizi con prevalente apertura serale, con attività di trattenimento e svago o dotati di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica, potranno essere adottate limitazioni di orario, con apposita ordinanza del Sindaco che avrà efficacia anche per gli esercizi preesistenti.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi, sia nuovi che esistenti, potrà essere differenziato nella predetta ordinanza del Sindaco, in base alle diverse zone del territorio comunale ed alla diversa natura delle zone medesime.

Tale differenziazione potrà essere adottata anche in conseguenza del particolare interesse della zona di ubicazione dell'attività, nonché in relazione alla circostanza che i trattenimenti si svolgano all'interno o all'esterno del pubblico esercizio.

Gli orari potranno, altresì, essere differenziati qualora l'adozione del provvedimento sindacale venga richiesta dalla necessità di eliminare e/o ridurre, entro i limiti di normale tollerabilità, il fenomeno del disturbo della quiete pubblica, comprovata da accertamenti della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e da altre Pubbliche Amministrazioni competenti in materia.

Art. 37

Attività stagionali

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 10 nonché al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e sorvegliabilità.

Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si intende quella svolta per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a giorni trenta (30) e non superiori a giorni centottanta (180) per ciascun anno solare.

Alla scadenza del periodo l'autorizzazione decade e va riconsegnata all'Amministrazione che l'ha rilasciata.

Nei provvedimenti autorizzativi per le attività esercitate in forma stagionale, il Comune può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.

Art. 38

Attività temporanee

L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre manifestazioni straordinarie è soggetta ad autorizzazione amministrativa e può essere svolta soltanto per la durata delle predette manifestazioni e nei locali e/o luoghi cui si riferisce.

I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 ed al rispetto di tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Le richieste di autorizzazioni per attività temporanee di somministrazione devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione e comunque entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti professionali, salvo il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, e possono avere una durata non superiore a cinque (5) giorni.

Art. 39

Validità del Piano

Il Piano allegato non è soggetto a scadenza, fermo restando, comunque, la possibilità di procedere ad aggiornamenti ed adeguamenti in seguito ad oggettive modifiche sostanziali principalmente individuabili in un consistente aumento demografico in una o più zone.

Art. 40

Sorvegliabilità dei locali

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 17/12/1992 n.564 e ss.mm.ii., anche in caso di ampliamento della superficie.

Art. 41

Sanzioni

A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la presentazione della SCIA, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di divieto alla prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 a 15.000,00 e la chiusura dell'esercizio.

Art. 42

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogati le norme Regolamentari e i relativi atti emanati incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 43

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla vigente normativa di settore.